

CONVENZIONE
tra la Regione Siciliana e
la Conferenza Episcopale Siciliana

L'anno duemiladiciotto nel mese di dicembre il giorno diciotto nella sede della Curia Arcivescovile dell'Arcidiocesi di Catania si sono riuniti, previa convocazione avvenuta per le vie brevi

i firmatari della presente Convenzione

Regione Siciliana, rappresentata **dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**, Dott. Alberto Pierobon che interviene nel presente atto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 13/07/2018 (di seguito denominata Regione);

E

Conferenza Episcopale Siciliana (di seguito denominata CESI), rappresentata dal Delegato S. E. Monsignor Salvatore Gristina, Vescovo di Catania;

PREMESSO

Che la Regione Siciliana ha a cuore i rapporti sociali e la qualità umana della propria popolazione, che le recenti vicende (crisi nello smaltimento dei rifiuti, crisi economica-finanziaria, non sufficiente interesse e valorizzazione della situazione in cui versa l'isola da parte dello Stato, etc.) hanno esulcerato, creando esternalità negative e mostrando l'assenza di valide strategie di contrasto;

Che la Regione Siciliana intende, tra altro, promuovere la persona umana in ogni suo aspetto, guardando alla qualità della vita (sociale, del lavoro, etc.), piuttosto che agli aspetti materiali, che da soli non producono una situazione di benessere; ciò non senza richiamare (come ha fatto recentemente la Congregazione per la dottrina della fede nelle sue “Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario”) le esigenze di solidarietà e di sussidiarietà per una rinnovata alleanza fra gli agenti economici e politici onde consentire il regolare svolgimento del sistema nel suo complesso, garantendone i presupposti che possono sintetizzarsi nella coesione sociale, onestà, fiducia, sicurezza, regole chiare, etc. evitando e/o correggendo gli effetti nocivi alla società (quali, ad esempio: diseguaglianze, asimmetrie, degrado ambientale, insicurezza sociale, frodi, etc.);

Che collegata alla gestione dei rifiuti è la politica fiscale (tributaria) locale, pur se essa avviene con strumenti tariffari (persino di natura corrispettiva) inestricabilmente connessi ai meccanismi del servizio pubblico inteso non solo nella sua architettura tributaria (ad es.: commisurazione del provento, riduzioni, articolazioni, metodi di calcolo e di ripartizione tra diversi utenti, etc.) consentendo così efficacemente di perseguire – fermo restando la trasparenza massima nelle scelte astratte, così come nelle decisioni applicative - finalità di equità, perequazione e redistribuzione dei carichi tributari, incentivando/disincentivando gli effettivi comportamenti effettivamente posti in essere dai vari soggetti coinvolti, nell’ambito di una visione che rimane di interesse pubblico;



Che la dottrina sociale della Chiesa, così come ogni altra Fede, coltiva questi ideali e principi, offre un grande aiuto in tutto questo, in una visione condivisibile di cura e tutela del bene comune, il che va, obiettivamente, ben oltre l'appartenenza ad un credo religioso; basti ricordare, come il Presidente della CEI Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia, in occasione della "Veglia di preghiera per l'Italia", svoltasi il 07 giugno 2018, prega «*affinché tutti si occupino del bene comune*»;

Che occuparsi del bene comune significa farlo sotto vari profili, compreso quello pratico-operativo, anche delle cose più umili quale può essere la corretta gestione da parte dei vari soggetti coinvolti, del sistema di raccolta dei rifiuti, la riduzione degli stessi nelle sue dispersioni nelle fasi connesse al conferimento, per il loro successivo avvio al recupero/riciclaggio. Trattasi, ognuno se ne avvede, di un tema fondamentale, sotteso alle politiche di gestione del territorio, di immagine dello stesso e di salubrità per i cittadini, in generale di cura e salvaguardia dell'Universo;

Che è interesse dell'intera collettività, così come della Regione Siciliana, incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti tenuto conto delle notevoli implicazioni legate allo sviluppo del sistema economico ed occupazionale, connesso al buon recupero degli stessi e della trasformazione in materie prime seconde, nonché di effettivo riutilizzo di ogni sostanza o componente, il che viene oggi compendiato nel termine, sempre più diffuso, di "Economia Circolare" (sussunta nella *Green economy*);

Che intervenire su quella che poi è una vera e propria "rete" di rapporti umani e istituzionali, in una visione globale eticamente orientata, consente –

come già osservato - di influire concretamente sul tessuto sociale complessivo, mettendo al centro la qualità della persona e delle sue relazioni, responsabilizzandosi tutti i soggetti, sotto l'aspetto non solo meramente connesso al rispetto di una regola, bensì facendo leva, se non orientandoli, agli aspetti antropologici, culturali e, in buona sintesi, valoriali;

Che costituisce indubbio interesse e convenienza, per la Regione Siciliana, ma soprattutto per l'intera collettività, avviare, tra altre iniziative, un inedito sistema di raccolta differenziata che intercetti il più possibile dal punto di vista qualitativo, prima ancora che quantitativo, le tipologie dei rifiuti recuperabili/riciclabili, garantendo che il materiale da raccogliersi e raccolto, risponda alle esigenze della sua massima valorizzazione (non solo economica) nella filiera del recupero, consentendo altresì di limitare i costi della gestione (in particolare dello smaltimento finale) e, anzi, di ottenere dei possibili ricavi, appunto grazie a nuove forme di intercettazione sussidiaria e volontaristica dei flussi dei rifiuti;

Che si reputa utile e strategico, per la Regione Siciliana, inserirsi con queste che possono considerarsi (nel loro contesto e competenza) delle riforme che si situano, senza confliggere, nel programmato sistema gestionale integrato, avvenendo in forma sinergica e coerente, realizzando una rete virtuosa e trasparente, tra tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, idonei e autorizzati, sotto la vigilanza della Regione e nel rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali;

Che è non solo importante, ma pure decisivo, avviare siffatti rapporti di collaborazione (*lato sensu*) con enti esponenti della società civile,



aggregate per credo o per finalità diffuse e meritevoli di venire perseguite, ciò anche grazie alle Amministrazioni Comunali che vorranno intraprendere, sotto l'egida regionale, questi sistemi di coinvolgimento di realtà che sono anche associative, espressive della sussidiarietà orizzontale, nonché portatrici di valori condivisi e condivisibile, il tutto sempre nel perseguimento del superiore interesse pubblico a preservare le risorse naturali;

Che a tal proposito è già in fase di avanzata realizzazione un progetto complementare integrativo, che certamente – in via obiettiva, come pure giuridica - non è esclusivo, né sostitutivo della raccolta differenziata, progetto denominato OPIFICI DI PACE® che vede in questo caso la Parrocchia (come pure lo potranno essere soggetti di altre confessioni religiose che eventualmente si candideranno per analoga iniziativa), portatore di interessi meritevoli di apprezzamento e sostentamento, dandosi atto che l'attività *de qua* non si svolge con le caratteristiche di imprenditorialità e finalità di lucro, bensì avendo a cuore un elevato livello sociale nel mettere a disposizione le proprie risorse per promuovere la raccolta differenziata, intrisa e sussunta nella visione valoriale di cui si è detto, ciò anche negli effetti ultimi (riuso, riciclaggio, recupero piuttosto che incidere nel degrado ambientale connesso a riempimenti di discariche, etc.). Il tutto avverrà senza trascurare la formazione di una "coscienza ecologica" alla popolazione, ed anche tramite la particolare rete dei fedeli e le parole che possono far scattare cuore, spirito e volizione nelle persone;

Che sono stati svolti, nel tempo, incontri di approfondimento tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la

Conferenza Episcopale Siciliana per, detto in estrema sintesi: la promozione di iniziative di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e realtà associative espressione di sussidiarietà orizzontale nella collaborazione, prevenzione, minimizzazione, nella raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di compatibilità ambientale in sistemi territoriali che versano in condizioni problematiche, se non di "sofferenza" quantomeno sotto questi profili;

Che la Regione Siciliana favorisce l'istituzione di soluzioni complementari alla Raccolta Differenziata, non reputandole distoniche (e men che meno confliggenti) rispetto alle scelte di *governance* nazionale - peraltro in corso di rimeditazione da parte di tutti i soggetti istituzionali - fermo restando l'interesse di curare e tutelare l'interesse pubblico e collettivo, in ogni sua forma e modi, oltre ogni appartenenza di fede, di credo, politica che sia;

Che la Regione Siciliana vuole, quindi, interpretare e assumere un nuovo ruolo, "aperto" a tutti i protagonisti sociali purché "sani" e vocati alla ricerca del bene comune, fondando il tutto, oltre che sui noti principi della solidarietà e della sussidiarietà, fuori da logiche mercantili e guardando al bene della comunità siciliana;

DATO ATTO

del grande valore e interesse per la comunità tutta, costituito da questa apertura e scelta



VISTO E RICHIAMATO

- 
- a. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE;
 - b. la Direttiva 94/62/CE modificata dalla Direttiva 2004/12/CE e che con la Direttiva 2008/98/CE sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di rifiuti;
 - c. La Delibera di Giunta n. 158 del 5 aprile 2018 con cui è stato approvato il Piano Stralcio della gestione rifiuti della Sicilia;
 - d. La Delibera di Giunta n. 159 del 5 aprile 2018 con cui sono stati approvati i Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti che offrono base e spunto anche per questa iniziativa;
 - e. La Delibera di Giunta n. 161 del 5 aprile 2018 con cui sono state approvate le Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica;

CONSIDERATO

- a. Che l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette Direttive e all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

- b. Che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché agli obblighi della ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- c. Che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 205 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate;
- d. Che, ai sensi degli articoli 200 e 222, comma 1, Decreto Legislativo 152/06, spetta alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti dalla stessa delegati, organizzare il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- e. Che il contenuto del Regolamento (UE) n. 1357/2015 del 18/12/2014 è obbligatorio ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed in vigore dal 1° giugno 2015;
- f. Che il contenuto della Decisione della Commissione del 18/12/2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è in vigore dal 1° giugno 2015;
- g. Che la Regione Siciliana intende, ove ne sussistano i presupposti e le condizioni, far presente (se non esortare) ai Comuni la convenienza e l'interesse a valutare la istituzione di circuiti complementari alla



consegna (se non, icasticamente, di “accoglienza”) dei rifiuti differenziati anche allo scopo di valorizzare comportamenti virtuosi delle utenze domestiche e non domestiche, massimizzandone i processi di educazione e di coinvolgimento del cittadino, nell’ambito delle finalità istituzionali, nonché per le anzidette finalità etico-sociali, oltre che di quanto si fa carico la comunità politica per risolvere le tante situazioni bisognevoli di cura e di tutela della promozione umana di cui si è dianzi accennato;

- h. Che occorre anche promuovere con soggetti reputati idonei e capaci in quanto portatori di questi interessi, delle intese e/o accordi, tramite convenzioni, volti a ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti pubblici (segnatamente di imballaggio) incentivandone la prevenzione, minimizzandone gli effetti sull’ambiente, nonché promuovendo l’avvio a recupero/riciclaggio dei medesimi rifiuti;
- i. Che spetta ai Comuni, tra l’altro, di realizzare un adeguato sistema di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all’articolo 198, comma 2, del Decreto Legislativo 152/06 anche in riferimento al comma 5, lettera c), dell’articolo 224 del Decreto stesso, secondo criteri che privilegiano l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza di gestione del servizio di cui all’articolo 224 comma 5 lettera a), nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti, anche tramite i gestori dei servizi, il che non comporta, di per sé, preclusione a forme sussidiarie di collaborazione che si situano (lo si ricorda) al di fuori dei meccanismi imprenditoriali e di mercato;



- j. Che spetta, altresì, ai Comuni che utilizzeranno, con forma di convenzionamento, questo “plus” di attività (non aggiuntivo, bensì sussidiario) entro il proprio servizio pubblico, così come praticato (se del caso rimodulandolo), di provvedere per quanto riguarda tutti gli eventuali aspetti autorizzativi e/o di iscrizione conseguenti o implicati, nonché per gli altri incombeni amministrativi (eventuale fir, registro carico/scarico, dichiarazione annuale etc.), poiché la titolarità del servizio rimane in capo al Comune in quanto *dominus* della gestione complessiva;
- k. Che le attuali difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato stanno causando gravi e seri problemi agli enti locali, alle aziende da loro delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e alle imprese che operano nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio. Tanto potrebbe pregiudicare il perseguimento di obiettivi ambiziosi, celermente attuati, di successo nella raccolta differenziata nell’ambito del servizio pubblico, tra l’altro diversificati in funzione di scelte adottate da Regioni, Province e Comuni, anche in forma associata, poiché essi comportano (nella situazione in cui, come detto, si versa) investimenti e maggiori costi per gestioni (anche inefficienti), con ribaltamento, *in pejus*, nei proventi connessi alla gestione dei rifiuti urbani e sui tempi di attuazione;
- l. Che è importante sottolineare il valore della iniziativa privata a integrazione e supporto dell’azione pubblica governando, da un lato, la possibilità di sostenere iniziative di collaborazione al prelievo di

materiali suscettibili di valorizzazione tipicamente fondati sull'autonoma iniziativa associativa e - dall'altro - la collaborazione tra Amministrazioni e operatori del servizio nella definizione di dettaglio dei sistemi a livello locale senza che i soggetti privati possano essere considerati quali subappaltatori del servizio di gestione dei rifiuti;

- 
- m. Che la Regione Siciliana fornisce il proprio sostegno al miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati al fine di aumentare la quantità e la qualità dei rifiuti da imballaggio intercettati attraverso la raccolta differenziata anche mediante progetti territoriali avviati e/o da sviluppare così come indicati dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014-2019;
- n. Che gli istituti religiosi, i luoghi di culto, le associazioni di volontariato hanno, come detto, un ruolo importantissimo nella sensibilizzazione, responsabilizzazione delle rispettive comunità e nella diffusione della educazione di una coscienza ecologica vocata alla tutela del bene Ambiente *lato sensu* inteso.
- o. Che a tal fine, per quanto si è sin qui valutato e motivato, appare socialmente utile e conveniente avviare la iniziativa di cui trattasi, che potrà prevedere (ove i Comuni intendano aderire con propria delibera alla convenzione in parola) la realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE® presso gli ambiti territoriali delle Diocesi e delle rispettive Parrocchie, contribuendo a migliorare l'intercettamento di questi flussi di rifiuti (diversamente sparsi e/o abbandonati nel suolo pubblico e

conferiti in discarica), il tutto non senza quello “scatto” morale che si richiede alla persona anche in questa attività che si svolgerà fuori da criteri imprenditoriali o di mercato che siano;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Finalità

Quanto sopra premesso, considerato e rilevato è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, finalizzata a diffondere la realizzazione di soluzioni complementari alla Raccolta Differenziata mediante la stipula di apposite convenzioni tra i Comuni e le Parrocchie del territorio della Regione Siciliana.

Art. 2 - Impegni

La Regione Siciliana e la CESI si impegnano ad avviare, per il periodo di 2 (due) anni, eventualmente rinnovabili, nel rispetto dei termini e modalità previste al successivo articolo 4, in ulteriori 3 (tre) anni, il progetto che viene condiviso, per favorire l'istituzione dei Centri OPIFICI DI PACE® presso le singole Parrocchie ed i Comuni ubicati nel territorio regionale, all'interno del quale avviare le attività sociali educative, formative, di sensibilizzazione e di comunicazione ambientale per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio), nonché le relative attività organizzative.

La Regione e la CESI svolgeranno una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e, in sinergia con i Comuni aderenti al progetto, un'attività di divulgazione, promozione e educazione ambientale.



Art. 3 – Modalità attuative

Al fine di realizzare il progetto di cui all'art. 2 della presente convenzione, la Regione Siciliana e la CESI allegano l'apposito schema condiviso di convenzione-tipo sub "A alla presente.

In tale schema di convenzione è previsto quanto segue:

a) l'individuazione di opportuni spazi per la raccolta (nell'ambito delle aree pubbliche del Comune o in un'area messa a disposizione dalla Parrocchia nell'ambito dei propri spazi con un impatto ambientale minimale e "gradevole" per l'allocazione, in condizioni di sicurezza, delle frazioni merceologiche raccolte);

b) la durata minima della convenzione che viene fissata in anni 2 (due) eventualmente rinnovabili, previo accordo delle parti da raggiungersi nei 3 (tre) mesi antecedenti alla naturale scadenza del primo biennio di cui al presente capoverso, in ulteriori 3 (tre) anni. La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento su intesa di entrambe le parti, ovvero risolta da una delle parti con motivato preavviso formale di almeno 3 (tre) mesi; qualsiasi modifica alla convenzione dovrà essere apportata per iscritto;

c) le relative attività di consegna di beni e/o rifiuti saranno agevolate dalla Parrocchia tramite le modalità, l'hardware e il software già sviluppato in proprio secondo il progetto OPIFICI DI PACE®.

d) la delega del Comune alla Parrocchia per la ricezione-accoglienza (*rectius*, conferimento da parte delle utenze) dei rifiuti solidi urbani quali carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, impegnandosi la Parrocchia a comunicare (periodicamente) ai Comuni (ed al Dipartimento Regionale



dell'Acqua e dei Rifiuti), tutti i dati ritenuti dal Comune essere rilevanti, ovvero mettendo a disposizione del Comune tutte le informazioni ed i dati necessari al perfetto e regolare espletamento dell'attività del "Centro OPIFICI DI PACE®;

e) il "Centro OPIFICI DI PACE®" certificherà le quantità dei rifiuti costì conferiti dall'utenza, come distinte per frazioni merceologiche, trasmettendo come detto, periodicamente, al massimo annualmente, ovvero in modo utile per ogni esercizio finanziario, la relativa documentazione agli Uffici competenti del Comune, nell'obiettivo che questi ultimi possano determinare l'entità degli incentivi;

f) il Comune potrà delegare la Parrocchia a richiedere al CONAI il riconoscimento di un contributo economico UNA TANTUM per le spese necessarie alla realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE®, all'adeguamento dei relativi siti che ospiteranno i beni strumentali, all'organizzazione del servizio e per la pubblicità;

g) attraverso la convenzione il Comune riconoscerà l'attività svolta a titolo di contributo extra per il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata. In tal senso esso rinuncerà ai corrispettivi derivanti dal sistema CONAI, per la quota esattamente imputabile ai flussi quali-quantitativi di rifiuti intercettati dalla Parrocchia, trasferendoli in toto alla Parrocchia entro un termine da stabilirsi. Sempre a tal fine la Parrocchia comunicherà all'Ufficio competente (che verrà individuato dal Comune), il dettaglio dei conferimenti rilevanti ai fini del predetto riconoscimento corrispettivi consorzi di filiera CONAI; il riconoscimento dei predetti corrispettivi da parte

del Comune in favore della Parrocchia avverrà in armonia con i regolamenti comunali e con la documentazione afferente la determinazione tariffaria e sua articolazione, nel rispetto di quanto stabilito al successivo punto j));

h) il Comune si impegna a riconoscere alla Diocesi un contributo minimo pari al 15 % (quindici percento) della tariffa applicata in ingresso, recupero prodotto dal mancato conferimento in discarica del materiale raccolto presso il Centro OPIFICI DI PACE[®], nel rispetto di quanto stabilito al successivo punto j));

i) agli utenti che parteciperanno alla raccolta dei rifiuti sopra indicati presso il Centro OPIFICI DI PACE[®] sarà applicata una proporzionale e congrua riduzione della quota variabile della Tari o della Tariffa puntuale secondo quanto previsto dallo stesso regolamento comunale e prima ancora nel piano economico-finanziario determinativo della tariffa;

j) i Comuni che intenderanno promuovere siffatta iniziativa, provvederanno alla modifica e/o integrazione dei regolamenti comunali e della documentazione afferente la determinazione tariffaria e sua articolazione, per adeguarlo al progetto OPIFICI DI PACE[®] in relazione alla cessione di parte della quota variabile della TARI in direzione di una tariffa puntuale.

Art 4. - Decorrenza - Durata - Risoluzione.

La presente convenzione ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima, e troverà la sua naturale scadenza al termine del predetto biennio fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso.



Entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza di cui al precedente capoverso le Parti si riservano di addivenire al rinnovo della presente convenzione per un ulteriore periodo massimo di 3 (tre) anni alle medesime condizioni in essa già convenute.

Le parti potranno risolvere la presente convenzione con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi, dietro comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

È fatto salvo il diritto della Regione Siciliana di recedere unilateralmente senza preavviso dalla presente convenzione nel caso in cui emergano interessi pubblici che rendano necessaria tale scelta. Il recesso verrà comunicato a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata esplicherà i propri effetti dalla data di ricezione.

Art. 5 - Responsabili della convenzione

Responsabili per la corretta esecuzione della presente convenzione sono i sottoscrittori della stessa nelle rispettive qualità.

Art. 6 – Risoluzione delle controversie. Arbitrato.

Tutte le controversie inerenti la presente convenzione ed in ogni caso la sua interpretazione, esecuzione e corretta attuazione saranno risolte mediante il ricorso ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna parte, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte che ha avviato l'arbitrato.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo le norme inderogabili di cui agli art. 806 ss. del Codice di Procedura Civile.

Art. 7 - Clausola di invarianza finanziaria

La presente Convenzione non può comportare oneri aggiuntivi per la Regione Siciliana.

Art. 8 – Clausola di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione sperimentale, si rimanda a quanto dettato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.


Art. 9 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti la presente convenzione dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Luogo *Catania* data *18. XII. 2018*

Per la Regione Siciliana
L'Assessore dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità

Dott. Alberto Pierobon



Per la CESI

Mons. Salvatore Gristina

Allegato sub "A":

COMUNE DI

SCHEMA DI CONVENZIONE

CON LA PARROCCHIA "....."

**PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI OPIFICI DI PACE[®]
FINALIZZATE AD ATTIVITÀ EDUCATIVE, FORMATIVE E DI
PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

L'anno duemila _____ (_____) il giorno ____ del mese di
_____ nella sede del Municipio di _____ via
_____ civ _____,

da una parte

Il Comune di _____, di seguito denominato Comune rappresentato
dal Dott. _____, nato a _____ il ____/____/____ nella
qualità di Dirigente della _____ Direzione _____ del
Comune di _____, dall'altra parte

La Parrocchia _____, di seguito denominata più brevemente
Parrocchia, con sede in _____, _____ n. _____,
rappresentata dal Sacerdote _____;

PREMESSO

- a. Che la Regione Siciliana ha approvato con delibera di Giunta n. 251 del 13/07/2018 l'iniziativa che vede le Parrocchie, così come altri soggetti (indipendentemente dalla fede religiosa professata o dall'appartenenza di credo) sussidiariamente inserirsi nell'ambito di



attività reputate essere utili e convenienti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, purché ricorrano presupposti e condizioni ivi meglio leggibili;

- b. Che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE;
- c. Che la Direttiva 94/62/CE è stata modificata dalla Direttiva 2004/12/CE e che con la Direttiva 2008/98/CE sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di rifiuti;
- d. Che in particolare l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette Direttive e ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 217 del Decreto Legislativo 152/06, e all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- e. Che ai sensi delle citate norme i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché agli obblighi della ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;



- f. Che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 205 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate;
- g. Che, ai sensi degli articoli 200 e 222, comma 1, Decreto Legislativo 152/06, spetta alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti dalla stessa delegati, organizzare il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- h. Che l'articolo 222 del Decreto Legislativo 152/06 riporta che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio;
- i. Che la restituzione di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, debbono avvenire nel rispetto dell'articolo 221, comma 11, del Decreto Legislativo 152/06;
- j. Che il contenuto del Regolamento (UE) n. 1357/2015 del 18/12/2014 è obbligatorio ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed in vigore dal 1° giugno 2015;
- k. Che il contenuto della Decisione della Commissione del 18/12/2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è in vigore dal 1° giugno 2015;

VISTO

- 
- f. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE;
- g. la Direttiva 94/62/CE è stata modificata dalla Direttiva 2004/12/CE e che con la Direttiva 2008/98/CE sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di rifiuti;
- h. La Delibera di Giunta n. 158 del 5 aprile 2018 con cui è stato approvato il Piano Stralcio della gestione rifiuti della Sicilia;
- i. La Delibera di Giunta n. 159 del 5 aprile 2018 con cui sono stati approvati i Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti che contengono utili spunti e riferimenti al riguardo (rivedibili e integrabili in progress);
- j. La Delibera di Giunta n. 161 del 5 aprile 2018 con cui sono state approvate le Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica;
- k. La Delibera di Giunta n.251 del 13.07.2018 con cui sono state approvate la Convenzione tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Siciliana e lo schema di convenzione tra Comune e Parrocchia per la realizzazione del centro OPIFICI DI PACE®;

CONSIDERATO

- a. Che il Comune di _____ intende impegnarsi nella istituzione sussidiaria di circuiti complementari alla consegna dei rifiuti differenziati allo scopo di valorizzare comportamenti

virtuosi delle utenze domestiche e non domestiche e di massimizzazione dei processi di educazione coinvolgimento del cittadino (come indicato nel Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani - maggio 2012 - allegato 6 – “Linee guida operative per l’ottimizzazione delle raccolte differenziate e la riduzione della produzione di rifiuti”);

- b. Che permane la necessità di un impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’impatto sull’ambiente della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, a fornire opportuna informazione ai consumatori e agli operatori interessati e a sviluppare i livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata;
- c. Che appare opportuna la promozione di iniziative di prevenzione, minimizzazione, raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un’ottica di compatibilità ambientale in sistemi territoriali particolarmente e oggettivamente in sofferenza (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.);
- d. Che occorre promuovere queste iniziative volte, non solo, ad ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti di imballaggio e ad incentivare la prevenzione e minimizzazione degli stessi, nonché promuovere l’avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;

- e. Che l'attività di raccolta differenziata presenta livelli disomogenei sul territorio nazionale con potenziali difficoltà per il raggiungimento dei relativi obiettivi di legge;
- f. Che spetta ai Comuni, anche in forma associata, realizzare un adeguato sistema di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del Decreto Legislativo 152/06 anche in riferimento al comma 5, lettera c), dell'articolo 224 del Decreto stesso, secondo criteri che privilegiano l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza di gestione del servizio di cui all'articolo 224 comma 5 lettera a), nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti, anche tramite i gestori dei servizi, il che non comporta, di per sé, preclusione a forme sussidiarie di collaborazione che si situano al di fuori di meccanismi imprenditoriali e di mercato;
- g. che le attuali difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato stanno causando seri problemi agli enti locali, alle aziende da loro delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e alle imprese che operano nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio, e che di conseguenza è importante sottolineare come il perseguimento di obiettivi ambiziosi, celermente attuali, di successo nella raccolta differenziata nell'ambito del servizio pubblico, tra l'altro diversificati in funzione di scelte adottate da Regioni, Province



e Comuni, anche in forma associata, potrebbe comportare come appare *ictu oculi* maggiori investimenti e costi che con ribaltamento *in pejus* sull'aumento dei proventi tariffari (e non solo: ad es. citasi l'ecotassa regionale) relativi alla gestione dei rifiuti pubblici nelle sue fasi, e sui tempi di attuazione;

- h. la proposta di "Realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE® presso gli ambiti territoriali delle Parrocchie per la realizzazione di attività educative, formative e di promozione della raccolta differenziata nel Comune di" protocollata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di con N° ____ del __-__-20__;
- i. la "Manifestazione di interesse per la realizzazione del centro "Opifici di Pace®", al fine di avviare il servizio sociale di raccolta differenziata presso la Parrocchia in di cui al prot.n. del

SI STIPULA E SI CONVIENE

Art. 1 - Premesse - Finalità

Quanto sopra premesso, constatato e rilevato è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

In ossequio alle Direttive Comunitarie, alle Leggi Nazionali e alle Norme e disposizioni Regionali, la presente convenzione è finalizzata a realizzare il Centro OPIFICI DI PACE® presso l'Ambito Territoriale della Parrocchia _____ di _____ d'ora in avanti anche denominato Centro OPIFICI DI PACE® ovvero OPIFICI DI PACE® all'interno del quale avviare

le attività sociali connesse alla ricezione/accoglimento di taluni flussi di rifiuti (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio), nonché le relative attività educative, formative, di sensibilizzazione e di comunicazione ambientale.

Art. 2 - Modalità attuative

Il Comune, di concerto con la Parrocchia, dovrà individuare, nell'ambito delle aree pubbliche del medesimo Comune ovvero in un'area messa a disposizione dalla Parrocchia nell'ambito dei propri spazi con un impatto ambientale minimale e "gradevole" per l'ubicazione, in condizioni di sicurezza, delle frazioni merceologiche raccolte, le aree dove allocare i siti operativi degli OPIFICI DI PACE®.

La Parrocchia, se necessario, mette a disposizione un proprio sito che il Comune autorizza per lo svolgimento delle attività di conferimento, pesatura e tranciabilità da parte degli utenti della propria ed individuale raccolta differenziata di rifiuti (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio) eseguite previa educazione, formazione e promozione a cura della Parrocchia con il format OPIFICI DI PACE®.

Le relative attività di consegna di beni e/o rifiuti saranno agevolate dalla Parrocchia tramite le modalità, l'hardware e il software già sviluppato in proprio secondo il progetto OPIFICI DI PACE®.

Il Comune, acquisita, se ed in quanto necessaria, l'autorizzazione dell'utente per il trattamento dei propri dati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, delega la Parrocchia alla ricezione dei dati raccolti e relativi alle utenze per i conferimenti effettuati di materiali quali carta, cartone, plastica, vetro ed alluminio e mette a disposizione della Parrocchia



tutte le informazioni ed i dati necessari al perfetto e regolare espletamento dell'attività del Centro OPIFICI DI PACE®.

Il Comune delega alla Parrocchia il conferimento da parte delle utenze dei rifiuti solidi urbani quali carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, impegnandosi al contempo la Parrocchia a comunicare annualmente, ovvero in modo utile per ogni esercizio finanziario, ed in ogni caso dietro semplice richiesta scritta, al Comune ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, tutti i dati ritenuti dal Comune rilevanti, ovvero mettendo a disposizione del Comune tutte le informazioni ed i dati necessari al perfetto e regolare espletamento dell'attività del "Centro OPIFICI DI PACE®".

Il "Centro OPIFICI DI PACE®" certificherà le quantità dei rifiuti recuperati, distinte per frazioni merceologiche, trasmettendo annualmente, ovvero in modo utile per ogni esercizio finanziario, ed in ogni caso dietro semplice richiesta scritta, la relativa documentazione agli Uffici competenti del Comune, in modo tale che quest'ultimo possa determinare l'entità degli incentivi, ed in ogni caso abbia a disposizione quanto necessario per l'espletamento degli incombeni che gli pertengono in qualità di titolare del servizio (a titolo esemplificativo: dichiarazione annuale rifiuti prodotti, statistiche raccolta differenziata, controlli e monitoraggi etc.).

La Parrocchia, coadiuvata dall'organizzazione degli OPIFICI DI PACE®, si impegna a svolgere una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e, in sinergia con l'Amministrazione del Comune di _____, ad espletare un'attività di divulgazione, promozione ed educazione ambientale.

Le attività' di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati saranno espletate, previa opportuna ulteriore autorizzazione da parte del Comune di _____, dalla Società che già svolge per contratto tale servizio che eseguirà secondo le esigenze concordate di concerto anche con l'eco-centro OPIFICI DI PACE®.

Il Comune provvederà alla modifica e/o integrazione dei regolamenti comunali e della documentazione afferente la determinazione tariffaria e sua articolazione, per adeguarlo al progetto OPIFICI DI PACE® in relazione alla cessione di parte della quota variabile della TARI, prevista dal successivo articolo 5, in direzione di una tariffa puntuale.

Art. 3 - Decorrenza - Durata - Modifiche

La presente convenzione ha validità di 2 (due) anni eventualmente rinnovabili, previo accordo delle parti da raggiungersi nei 3 (tre) mesi antecedenti alla naturale scadenza del primo biennio di cui al presente capoverso, in ulteriori 3 (tre) anni.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento su intesa di entrambe le parti, ovvero da una sola delle parti con motivato preavviso formale di almeno 3 (tre) mesi.

Ogni modifica ovvero integrazione al presente accordo dovrà' essere apportata in forma scritta.

Art. 4 - Responsabili della convenzione

Responsabili per la corretta esecuzione della presente convenzione sono i sottoscrittori della stessa nelle rispettive qualità.



Art. 5 - Contributi


Il Comune potrà delegare la Parrocchia a richiedere al CONAI il finanziamento *una tantum* per le spese necessarie alla realizzazione degli eco-centri OPIFICI DI PACE®, all'adeguamento dei relativi siti che ospiteranno i beni strumentali, all'organizzazione del servizio e per la pubblicità.

Attraverso la presente convenzione il Comune riconosce l'attività svolta dalla Parrocchia come essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, pertanto si determina nel trasferire per intero alla Parrocchia i corrispettivi derivanti dal sistema di filiera CONAI, per la quota esattamente imputabile ai flussi quali-quantitativi di rifiuti intercettati dalla Parrocchia.

Il riconoscimento dei corrispettivi di cui al precedente capoverso da parte del Comune ed in favore della Parrocchia avverrà in armonia con i regolamenti comunali e con la documentazione afferente la determinazione tariffaria e sua articolazione, nel rispetto di quanto stabilito all'ultimo capoverso dell'articolo 2) del presente accordo.

Il trasferimento dei corrispettivi di cui ai precedenti capoversi avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data in cui i medesimi verranno introitati nelle casse Comunali.

Allo scopo la Parrocchia, con cadenza periodica ed anche dietro semplice richiesta scritta del Comune, comunicherà all'Ufficio _____ il dettaglio dei conferimenti eseguiti dalle utenze presso il Centro OPIFICI DI PACE®, ovvero ogni altro dato che il Comune intenderà acquisire per svolgere le proprie attività istituzionali o per evadere ai propri incombenzi amministrativi.



Il Comune si impegna a riconoscere alla Diocesi un contributo pari al 15,00% (quindici per cento) della tariffa applicata in ingresso, recupero prodotto dal mancato conferimento in discarica del materiale raccolto presso il Centro OPIFICI DI PACE®.

Agli utenti che partecipano alla raccolta dei rifiuti sopra indicati presso il Centro OPIFICI DI PACE® sarà applicata una proporzionale riduzione della TARI o della Tariffa Puntuale nel rispetto di quanto previsto dal medesimo regolamento a seconda della frazione secca differenziata.

Art. 6 – Risoluzione delle controversie. Arbitrato.

Tutte le controversie inerenti la presente convenzione ed in ogni caso la sua interpretazione, esecuzione e corretta attuazione saranno risolte mediante il ricorso ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna parte, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte che avviato l'arbitrato.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo le norme inderogabili di cui agli art. 806 ss. del Codice di Procedura Civile.

Art. 7 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rimanda a quanto dettato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.



Art. 8 - Clausola di variazione finanziaria

La presente Convenzione non può comportare né per il Comune né per la Parrocchia oneri aggiuntivi ulteriori a quelli in essa previsti.

Letto, confermato e sottoscritto

....., li

Per il Comune di

Per la Parrocchia

Il Dirigente della _____ Direzione

il Parroco,

Dott.....

Sacerdote